

# COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

oooooooooooooooooooooooooooo

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. <b>20</b> del Reg. del <b>30/03/2019</b>	OGGETTO: Art. 20 TUSP – Aggiornamento annuale Piano Partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare: negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31/12/2018.
---	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta**, del mese di **marzo**, in **prima** convocazione - partecipata con avviso prot. n. **3562** del **22/03/2019**, integrato da avviso prot. n. **3824** del **28/03/2019**- presso la sala consiliare sita in Casali del Manco al Corso Umberto (ex Municipio di Trenta), in seduta pubblica ed in **sessione ordinaria**, si è riunito il Consiglio comunale di Casali del Manco. Alle ore **18.00**, all'appello nominale di inizio seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	<b>Martire</b> Stanislao	X		10	<b>Morrone</b> Alfredo	X	
2	<b>Paura</b> Federica	X		11	<b>De Donato</b> Fernando	X	
3	<b>Rota</b> Carmelo	X		12	<b>De Luca</b> Fernando	X	
4	<b>Pisani</b> Francesca		X	13	<b>Iazzolino</b> Salvatore	X	
5	<b>Leonetti</b> Giulia	X		14	<b>Morrone</b> Ippolito	X	
6	<b>Rovito</b> Angela	X		15	<b>Prato</b> Giovanna	X	
7	<b>Covelli</b> Luca	X		16	<b>De Donato</b> Arsenia	X	
8	<b>Morrone</b> Salvatore		X				
9	<b>Gagliardi</b> Anna Teresa	X					
					<b>Rizzuti</b> Michele (Assessore)	X	
					<b>Marasco</b> Pietro Franco *	///	///

Assegnati n. 17

In carica n. 16 \*

Presenti n. 14

Assenti n. 02

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs 267/2000, il Presidente del Consiglio comunale, consigliere Luca Covelli, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Mario Zimbo.

*\* Si dà atto che, prima dell'odierna seduta consiliare, il sig. Giuseppe Curcio (con atto prot. n. 3781 del 27/03/2019) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Pertanto, ad inizio seduta, il Consiglio comunale di Casali del Manco si compone di n. 16 consiglieri in carica a fronte di n. 17 consiglieri assegnati ex lege. Subito dopo l'adozione della delibera di surroga, posta come primo punto all'ordine del giorno della seduta, il Consiglio comunale di Casali del Manco si ricostituisce nella normale composizione per effetto del buon esito della procedura di surrogazione. Pertanto il sig. Pietro Franco Marasco, già presente in sala, subito dopo la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione prende posto tra gli scanni del Consiglio comunale per partecipare ai lavori di trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno. Infatti, a seguito di nuovo appello nominale effettuato dopo la votazione sull'immediata*

*eseguita della delibera di surroga, risultano n. 15 consiglieri comunali presenti su n. 17 consiglieri comunali assegnati (assenti Francesca Pisani e Salvatore Morrone). È presente anche l'assessore esterno Michele Rizzuti.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** integralmente l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 7, D.ssa Angela Leonetti, avente ad oggetto: "Art. 20 TUSP – Aggiornamento annuale Piano Partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare: negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31/12/2018.";

**PRESO ATTO** del contenuto della allegata proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** della competenza di quest'Organo;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione è espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ex artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

**DATO ATTO** che la proposta è espresso parere in ordine alla regolarità contabile, ex artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.);

**VISTO** l'art.4 del D.lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, mentre spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e che gli stessi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Consiglieri Assegnati: 17

Consiglieri in carica: 17

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: 02 (Salvatore Morrone, Francesca Pisani)

Consiglieri votanti: 15

Consigliere astenuto: nessuno

Voti favorevoli: 15 Voti contrari: nessuno

## DELIBERA

**1.Di approvare**, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 7, Dott.ssa Angela Leonetti recante: "Art. 20 TUSP – Aggiornamento annuale Piano Partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare: negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31/12/2018." che forma parte integrante della presente deliberazione;

**2. di DEMANDARE** gli adempimenti conseguenti al Responsabile di settore proponente;

\*\*\*\*\*

Quindi il Consiglio Comunale, ritenuta sussistente l'urgenza, con separata votazione alla quale partecipano tutti i consiglieri presenti,

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri assenti: 02 (Salvatore Morrone, Francesca Pisani)

Consiglieri votanti: 15

Consigliere astenuto: nessuno

Voti favorevoli: 15 Voti contrari: nessuno

**di DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

\*\*\*\*\*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dr. Mario Zimbo

**IL Presidente del Consiglio Comunale**  
F.to Ing. Luca Covelli

<p>PARERE DEL RESPONSABILE</p> <p>DEL SETTORE INTERESSATO</p> <p>- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente parere: Favorevole</p> <p>Data, 22/03/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Settore 8</b></p> <p style="text-align: center;">F.to Dott.ssa Luigina Curcio</p>
--	---

<p>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p> <p>- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il seguente parere: Favorevole</p> <p>Data, 22/03/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Settore 2</b></p> <p style="text-align: center;">F.to Dott. Renzo Morrone</p>
---	--

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X	è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché <b>dichiarata immediatamente eseguibile</b> ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;
	diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casali del Manco, 30/03/2019

Il Segretario Generale

F.to Dott. Mario Zimbo

# COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Proposta deliberazione: “Art. 20 TUSP – Aggiornamento annuale Piano partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare: Negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31-12-2018.

### Il Responsabile Settore 8

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO il D. lgs. 100/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31-12-2018, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che non vi sono partecipazioni da alienare;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle indicate partecipazioni (vedi all. "A");

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti da questo ufficio comunale in ordine alle partecipazioni detenute;;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTA la Relazione a consuntivo del rappresentante legale pro-tempore relativa alle Società partecipate del Comune di Casali del Manco al 31-12-2018 ;

VISTA la deliberazione di C.C. n°20/21-09-2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n.175/2016;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 52/28-12-2018 ad oggetto: "Revisione Periodica Delle Partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175-Ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017-Individuazione eventuali partecipazioni da alienare o valorizzare.

VISTA la delibera Corte dei Conti Emilia Romagna 3/2018 e ss.mm.;

VISTA la delibera Corte dei Conti Sez. Autonomie n° 22/2018;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

VISTO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20 c. 1 T.U.S.P. che prevede: “...*le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.....*”;

VISTE le Linee Guida Dip. del Tesoro – Corte dei Conti – revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. 90/2014;

VISTA la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 c.721, 722,723, 724;

#### PROPONE

- di approvare la ricognizione ANNUALE di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31-12- 2018, accertandole come da allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (art. 20 TUSP);
- di non procedere all'alienazione delle suddette partecipazioni di cui all'allegato “A”;
- di prendere atto della Relazione a consuntivo delle Società partecipate del Comune di Casali del Manco al 31-12-2018
- di trasmettere il presente atto a tutte le società partecipate dal Comune;
- di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare il presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente.

Casali del Manco 18/03/2019

Il Responsabile del Settore 8  
(F.to Dott. Luigina Curcio)

## COMUNE DI CASALI DEL MANCO

### Provincia di Cosenza

*(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)*

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059 - Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS) –

Telefono 0984 432000 - Fax 0984 432033

Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788

Codice ISTAT: 078156

OGGETTO: Art. 20 TUSP - Revisione annuale delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare: Negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31-12-2018.-

ALL. "A"

- **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**  
P.I.: 01939430789  
Quota a carico del bilancio comunale €. 13.113,00  
Quota partecipazione 4,74%  
Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni Consorziati  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.  
Trattasi di un Consorzio di Servizi di cui all'Art. 31 del TUEL;
- **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) – In stato di liquidazione**  
P.I.: 02575310780  
Quota a carico del bilancio comunale €. 0  
Quota partecipazione :0,92%  
Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.
- **Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l. da Lamezia Terme (CZ);**  
P.IVA 02729450797;  
Quota di partecipazione: 0,95%  
Quota a carico del bilancio comunale €. 4.892,20  
Servizi offerti: Attività finalizzate alla realizzazione di centri di Servizi territoriali allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi informatici Sito Web Comunale - P.E.C. - Firma Digitale - Albo on-line – ecc...;  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.
- **SILA SVILUPPO – SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**  
FINALITA': La società consortile opera per la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio silano, per promuovere investimenti imprenditoriali nel settore turistico, dei beni culturali storico artistici, dei trasporti; promuovere processi di collaborazione nord-sud Italia – Europa – Bacino del Mediterraneo; creare nuova occupazione ed agevolare il reinserimento dei lavoratori; orientare le imprese nella individuazione di finanziamenti; promuovere convegni per far conoscere il territorio silano; acquistare e vendere beni.  
QUOTA a carico del bilancio comunale : € 0,00  
QUOTA di capitale sociale posseduta: 5,04%  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore

Il Responsabile del Settore 8  
(F.to Dott.ssa Luigina Curcio)

COMUNE DI CASALI DEL MANCO  
Provincia di Cosenza

*(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione  
dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)*

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059  
Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788**  
Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)  
Codice ISTAT: **078156**

OGGETTO: RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2018.

IL SINDACO

Vista la L. 244/2007 art. 3 commi 27,28,29 e ss.mm.;

Vista la L. 183/2011;

Vista la L. 135/2012;

Vista la L. 190/2014 art. 1 c.611 e art. 1 c. 612 e ss. che prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscono e approvano, entro il 31/03/2015 un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

Visto che il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione dei risparmi da conseguire con allegata relazione tecnica;

Visto che il Piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione;

Visto che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del Decreto Trasparenza D.Lgs 33/2013 e ss.mm. e, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

Visto che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 Marzo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti,

Visto che anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

Vista la Legge di stabilità 2015 che individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il Piano operativo e la relazione a consuntivo.

Visto il D. Lgs 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 – (Decreto FOIA);

Vista la L. 125/2013;

Visto il D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

Visto il D. Lgs. 175/2016 e D. Lgs. 100/2017;

Vista la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Per tutto quanto sopra;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 29/03/2018 ad oggetto: "– Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare: Negativo. Presa atto Relazione Piano di razionalizzazione delle partecipate al 31-12-2018", Aggiornamento-Art 20 T.U.S.P;

Vista la deliberazione di C.C. n° 20/21-09-2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Vista la deliberazione di C.C. n° 52/28-12-2018 ad oggetto: " Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017-Individuazione eventuali partecipazioni da alienare o valorizzare.

Visti gli atti d'Ufficio da cui risulta:



- **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**  
 P.I.: 01939430789  
 Quota a carico del bilancio comunale €. 13.113,00  
 Quota partecipazione 4,74%  
 Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni Consorziati  
 Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.  
 Trattasi di un Consorzio di Servizi di cui all'Art. 31 del TUEL;
- **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) – In stato di liquidazione**  
 P.I.: 02575310780  
 Quota a carico del bilancio comunale €. 0  
 Quota partecipazione :0,92%  
 Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni  
 Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.
- **Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l. da Lamezia Terme (CZ);**  
 P.IVA 02729450797;  
 Quota di partecipazione: 0,95%  
 Quota a carico del bilancio comunale €. 4.892,20  
 Servizi offerti: Attività finalizzate alla realizzazione di centri di Servizi territoriali allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi informatici Sito Web Comunale - P.E.C. - Firma Digitale - Albo on-line – ecc...;  
 Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.
- 
- **SILA SVILUPPO – SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**  
 FINALITA': La società consortile opera per la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio silano, per promuovere investimenti imprenditoriali nel settore turistico, dei beni culturali storico artistici, dei trasporti; promuovere processi di collaborazione nord-sud Italia – Europa – Bacino del Mediterraneo; creare nuova occupazione ed agevolare il reinserimento dei lavoratori; orientare le imprese nella individuazione di finanziamenti; promuovere convegni per far conoscere il territorio silano; acquistare e vendere beni. QUOTA a carico del bilancio comunale : € 0,00  
 QUOTA di capitale sociale posseduta: 5,04%  
 Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore

Visti i principi di contenimento della spesa, di buon andamento dell'azione amministrativa;  
 Visti i dati contabili in nostro possesso;


#### DA' ATTO

Che, ad oggi, non si è proceduto a revoche, liquidazioni, cessioni, scioglimenti, accorpamenti e fusioni delle società partecipate sopra elencate in quanto le stesse forniscono al Comune servizi obbligatori e necessari in linea con le finalità istituzionali a supporto dell'Ente;  
 Che nell'anno 2018 è stata implementata la pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate attraverso il sito web del Comune - Sez. Amministrazione Trasparente;  
 Che, ad oggi, l'Ente ha confermato, per quanto sopra esposto, le adesioni alle società suddette e che qui si riportano :

- **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**  
P.I.: 01939430789  
Quota a carico del bilancio comunale €. 13.113,00  
Quota partecipazione 4,74%  
Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni Consorziati  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.  
Trattasi di un Consorzio di Servizi di cui all'Art. 31 del TUEL;
  
- **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) – In stato di liquidazione**  
P.I.: 02575310780  
Quota a carico del bilancio comunale €. 0  
Quota partecipazione :0,92%  
Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.
  
- **Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l. da Lamezia Terme (CZ);**  
P.IVA 02729450797;  
Quota di partecipazione: 0,95%  
Quota a carico del bilancio comunale €. 4.892,20  
Servizi offerti: Attività finalizzate alla realizzazione di centri di Servizi territoriali allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi informatici Sito Web Comunale - P.E.C. - Firma Digitale - Albo on-line – ecc...;  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.
  
- **SILA SVILUPPO – SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**  
FINALITA': La società consortile opera per la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio silano, per promuovere investimenti imprenditoriali nel settore turistico, dei beni culturali storico artistici, dei trasporti; promuovere processi di collaborazione nord-sud Italia – Europa – Bacino del Mediterraneo; creare nuova occupazione ed agevolare il reinserimento dei lavoratori; orientare le imprese nella individuazione di finanziamenti; promuovere convegni per far conoscere il territorio silano; acquistare e vendere beni.  
QUOTA a carico del bilancio comunale : € 0,00  
QUOTA di capitale sociale posseduta: 5,04%  
Rappresentante comunale: Stanislao Martire - Sindaco pro-tempore.

La presente si rimette per quanto di competenza alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Catanzaro e pubblicata sul sito web comunale sez Amministrazione Trasparente e trasmessa al Consiglio Comunale.

Casali del Manco li, 14/03/2019



Il Sindaco  
(Stanislao Martire)  
*Stanislao Martire*